

SCIENZA & POLITICA

per una storia delle dottrine



In memoria di Leviatano. Un esperimento con Foucault

In Memory of Leviathan. An Experiment with Foucault

Michele Spanò

Università di Torino

michele.spano@unito.it

ABSTRACT

Il presente saggio si figura quale serio tentativo di confronto col concetto foucaultiano di governamentalità. Piuttosto che tracciare la sua comparsa e il suo utilizzo all'interno dell'ampia produzione di Foucault, l'articolo si confronta con la governamentalità come concetto in grado di aggiornare la nostra comprensione della politica. La governamentalità è dunque descritta quale idea più adeguata tramite la quale interrompere la relazione "naturale" che lega sovranità e moderni Stati occidentali. È a partire da ciò che la governamentalità viene affiancata con linee di pensiero legale e giuridico storicamente orientate, che a prima vista appaiono distanti dal concetto. Nello scritto viene pertanto proposto un nuovo approccio alla storia dello Stato moderno tramite un arricchimento del concetto di governamentalità.

PAROLE CHIAVE: Governamentalità; Stato; Legittimazione; Potere; Foucault.


This essay is an attempt to deal seriously with the Foucauldian concept of governmentality. Instead of charting its emergence and its uses in Foucault's disperse texts, the essay contends with governmentality as a concept able to refresh our very understanding of politics. Governmentality is described as the best concept through which to interrupt the "natural" relationship linking modern western States to sovereignty. This is why governmentality is coupled with apparently distant legal and political historically oriented lines of thought. The essay thus proposes a new approach to the history of modern State informed by an enriched concept of governmentality.

KEYWORDS: Governmentality; State; Legitimization; Power; Foucault.

SCIENZA & POLITICA, vol. XXVII, no. 52, 2015, pp. 35-65

DOI: 10.6092/issn.1825-9618/5276

ISSN: 1825-9618



Perché è così difficile parlare di politica ponendosi fuori dalla politica?

JOHN MAXWELL COETZEE

La questione politica moderna sembra ridursi alla questione della sovranità: quest'ultima non definisce forse l'impasse politica per eccellenza, intesa come impasse della soggettività? E se così stanno le cose, possiamo pensare una sovranità non soggettiva, o una politica non sovrana? O dobbiamo, magari, pensare le due cose assieme?

JEAN-LUC NANCY

Il vero problema, l'arcano centrale della politica non è la sovranità, ma il governo, non è Dio, ma l'angelo, non è il re, ma il ministro, non è la legge, ma la polizia – ovvero, la macchina governamentale che essi formano e mantengono in movimento.

GIORGIO AGAMBEN

1. «Why study governmentality?»

«Ce dont nous avons besoin, c'est d'une philosophie politique qui ne soit pas construite autour du problème de la souveraineté, donc de la loi, donc de l'interdiction; il faut couper la tête du roi et on l'a pas encore fait dans la théorie politique»¹. Con lo stralcio citato da un'intervista – rilasciata nel giugno del 1976 – Michel Foucault segnala il punto di svolta della sua ricerca e propone il manifesto implicito di quelle a venire. Questo è il punto di partenza. Lo «splendore dei supplizi» è carnevalescamente capovolto: non è più l'autorità sovrana a riflettere attraverso la massima espressione del suo potere – quello di punire – ma è essa stessa finalmente condannata. Un quanto di sfida e un'ipotesi da verificare, insieme. Perché la politica sia stata pensata durevolmente e quasi esclusivamente in capo ai concetti di Stato e sovranità è un mistero che forse una futura psicoanalisi della politica potrà sciogliere. Ma, giusta la definizione della decostruzione quale «psicoanalisi della filosofia», mettere in cantiere una «decostruzione della sovranità» può forse costituire il primo mattone posato all'edificazione di questa «scienza senza nome».

«Why study governmentality?»²: è questo l'interrogativo su cui si apre il più recente lavoro di due tra i pionieri dei *governmentality studies*. La risposta dei due sociologi inglesi differisce da quella che si proverà a offrire qui, com'è di-

¹ *Entretien avec Michel Foucault*, in M. FOUCAULT, *Dits et écrits II, 1976-1988*, Paris, Gallimard, 2001, p. 150

² P. MILLER - N. ROSE, *Governing the Present: Administering Economic, Social and Personal Life*, London, Polity, 2008, p. 1.



vergente il progetto che la sostiene; tuttavia è la medesima insofferenza verso l'apparecchiatura teorica disponibile entro il campo delle scienze umane a costituire il principale movente per rivolgersi alla costellazione concettuale che attorno alla governamentalità – quel «barbaro neologismo» forgiato da Michel Foucault al crepuscolo degli anni Settanta – si addensa. Un'insofferenza che non tradisce – o, se lo fa, è solo in modo trascurabile – esigenze di gusto lessicale, ma traduce l'impraticabilità di un esercizio intellettuale che pretenda di descrivere una realtà attraverso concetti che la realtà stessa si intestardisce a smentire. Il caso della governamentalità è certo speciale e, proprio perciò, precauzioni e cautele vanno moltiplicate: la concettualità che appare ormai esaurita coincide infatti con nulla di meno che una consistente parte del celebrato lessico giuridico-politico della modernità occidentale.

Vale la pena arrestarsi ancora un poco sulla domanda di apertura – «why study governmentality?» – e interrogarsi, al secondo grado, sulla misura in cui la sua stessa struttura retorica non tradisca, additandolo, l'orientamento analitico che ne determina l'avanzamento. Sembra infatti che domandarsi *perché* studiare la governamentalità, ancor prima di chiedersi *cosa* essa sia, non possa costituire una scelta intrapresa in via accidentale. Piuttosto, tale indicazione allude al privilegio concesso alla operatività dei concetti: è perché buona parte delle dinamiche contemporanee che percorrono le relazioni di potere rimarrebbero prive di spiegazione, e quindi mute a quanti si disponessero a interrogarle secondo i già verificati (che è un altro modo per dire: frusti) protocolli della teoria sociale o della filosofia politica *mainstream*, che – secondo il modo foucaultiano del *déplacement* – un altro concetto è convocato sulla scena.

Governamentalità è il nome di una storia e di un'analisi del potere capaci di fare a meno della sovranità (e, tra le altre cose, degli universali, del normativismo e del moralismo politico³): esso sospende la nebbia con cui quest'ultima avvolge le pratiche e i pensieri attraverso i quali la modernità politica si è fatta e detta, istituita e saputa. Il potere compreso come governo è allora il sentiero di crinale che occorre percorrere per “salvare” la storia del politico – il possibile – dalle false evidenze della continuità e della teleologia e insieme per “liberarlo” dalla presa di un concetto formidabile come quello di sovranità che non smette di governare quell'esperienza della politica che, per essere davvero la nostra, da essa non può non emanciparsi.

Ma, allora, e ancora una volta: «Why study governmentality?». La risposta si articola, almeno, secondo tre distinte traiettorie: in primo luogo, perché dietro

³ Cfr. E. COCCIA, *Potestas dicitur multipliciter. Le pouvoir et la nature*, in D. BOQUET - B. DUFAL - P. LABEY (eds), *Une histoire au présent. Les historiens et Michel Foucault*, Paris, CNRS Éditions, 2013, pp. 261-281.

l'uso di questo concetto riposa un metodo d'analisi centrato sul rapporto di reciproca dipendenza tra concetti e pratiche; in secondo luogo, perché offre la possibilità di dedicarsi alla genealogia dello Stato evitando il ricorso al concetto correlato di sovranità; in terzo e ultimo luogo, perché concede assoluto rilievo agli effetti di soggettivazione che ogni dispositivo di potere sempre e necessariamente implica. Se queste sono – almeno potenzialmente – le prestazioni esemplari che una ricerca raccolta attorno al concetto di governamentalità può offrire, occorre anche chiarire come tale paradigma sia stato costruito e poi arricchito; giustificare la scelta delle piste percorse a partire dalla decisione di imboccare la via maestra tracciata da Michel Foucault. L'urgenza di una dichiarazione d'intenti preliminare in tal senso appare tanto più necessaria dal momento che della riflessione foucaultiana potranno essere privilegiati solo alcuni strumenti analitici e solo alcuni luoghi testuali, integrati con altre e diverse linee di ricerca.

L'esercizio che occorre intraprendere obbliga a pensare *altrimenti* il funzionamento del potere politico, esonerandolo dalla logica della sovranità e mostrando fino a che punto quest'ultima sia stata, *di fatto*, nulla di più, ma anche nulla di meno, che una sofisticata – e perciò effettualissima – razionalizzazione teorica, un progetto intellettuale e una potente costruzione concettuale; essa, tuttavia, ha avuto poco (per non dire nessun) riscontro nelle pratiche materiali con cui le istituzioni politiche occidentali hanno cercato – coordinando interazioni e riproducendo risorse – di perpetuare se stesse.

La governamentalità – che di questo esercizio è lo strumento – è un concetto con una data di nascita e con un itinerario di vita – sebbene turbolento – agevolmente ricostruibile. Occorre, per farlo, attraversare il *corpus* dell'opera di Michel Foucault. Non già quella “ufficiale”, consegnata ai – pochi – volumi a stampa pubblicati in vita, bensì quella – un tempo considerata marginale – dei Corsi tenuti presso il *Collège de France*, delle interviste, delle conferenze e dei più occasionali interventi. È in questo cantiere a cielo aperto, in questo disordinato laboratorio, in cui si forgiavano concetti apocriefi e, talvolta, perfino effimeri, in questo spazio di continui ripensamenti, rilanci e battute d'arresto, ammissioni d'errore, svisature e improvvise illuminazioni, che è possibile raccogliere i frammenti di un discorso attorno alla governamentalità. Perché, nell'opera di Foucault, non più di questo si tratta: l'ipotesi di una storia possibile, la leva attraverso cui adoperarsi a una «genealogia dello Stato moderno», il *déplacement* tutto intero – e però tatticamente, regionalmente eseguito – del discorso politico moderno. Inutile, oltre che vacuo, cercare di estrarre una teoria generale della governamentalità; difficile, perfino, isolarne una stabile definizione; incerto, anche e infine, il rinvenimento dei suoi caratteri costitutivi, instabili come la testualità che li conserva.



Non sarà possibile, e neppure conveniente, dedicarsi a una storia del termine, al setaccio scrupoloso delle occorrenze; se è vero che la fungibilità di un concetto si verifica nella sua capacità di descrivere il presente allora si tratterà piuttosto di guadagnare un accesso il più possibile operativo alla governamentalità. A ciò si accompagna il tentativo – a sua volta, solo parzialmente riscontrabile in Foucault – di verificare, per sommi capi e secondo opportune generalizzazioni, gli addentellati storici della governamentalità. L'ipotesi, qui più abbozzata che soddisfatta, di immergere il concetto nella storicità entro cui è emerso e ha dato prova di sé è un tassello di quella contro storia della sovranità che aspetta ancora di essere scritta. Perché se è vero che riflessioni teoriche – che coincidono poi con buona parte della storia testuale della filosofia politica – intorno alla sovranità non mancano, è vero altrettanto che lo studio delle dinamiche istituzionali e dei rapporti di forza intercorsi tra agenzie di potere diverse raramente ne ha visto soddisfatte le esigenti condizioni teoriche.

2. Pratiche e concetti

I concetti foucaultiani di governamentalità e governo – che, a questa altezza, valgono come campioni di un atteggiamento metodologico potenzialmente inclusivo di altri e diversi candidati – rivelano un approccio metodologico in grado di connettere concetti e pratiche, razionalità e tecniche, micro e macro livello analitico. Un metodo che, proprio in virtù di questa strategia segnata da un singolare strabismo analitico, si candida a essere messo alla prova applicandolo al campo della razionalità politica e della normatività.

È questo il motivo che rende assai meno peregrino di quanto pure potrebbe apparire l'accostamento di un simile gesto filosofico a una linea di storia concettuale che ha trovato in Italia un recupero vivace e significativo. Ci riferiamo alla vicenda della ricezione italiana della *Begriffsgeschichte*. La linea interpretativa destinata a rivoluzionare l'approccio agli studi filosofico-politici è transitata dalla Germania e dall'Austria di Otto Brunner, Werner Conze e Reinhart Koselleck all'accademia italiana in virtù di alcuni importanti intermediari, fino ad affermarsi solidamente in alcuni centri di ricerca, la cui produzione scientifica ha ormai un profilo riconoscibile e un'estensione cospicua. Questo universo composito di studiosi declina il medesimo nesso foucaultiano tra concetti e pratiche secondo le figure delle dottrine e delle istituzioni. Una prossimità valorizzata dall'incontro tra strumentazione analitica foucaultiana e le *res durae* della storia politica e istituzionale. Questo accoppiamento – la cui giudizioosità è tutta da verificare – è il chiasmo teorico entro cui ha occasione di installarsi

una ricerca votata a sondare un'altra possibile via di approccio alla storia politica.

L'eterogeneità – difficilmente aggirabile ma di cui non è questione in questa sede – di questi quadri teorici e la volontà di accostarli all'ipotesi di metodo foucaultiana si giustificano laddove in ciascuna di queste voci si riconosca tanto un'ulteriore insistenza sul nesso che lega pratiche umane, contesti di azione sociale, istituzioni e istituti, a concetti, razionalizzazioni teoriche, discorsi e ideologie; quanto una incomprimibile volontà di contestare i discorsi egemoni e i protocolli collaudati delle rispettive discipline, revocandone in dubbio le certezze ostentate per imboccare piste meno battute e più impervie. Gli esempi, nell'uno e nell'altro senso, e in ciascuna di queste costellazioni teoriche, non mancano. In modo particolare, sembra possibile sostenere che ciascuna di queste linee abbia impostato la propria analitica del potere scantonando dagli effetti singolarmente inibitori della sovranità. Se ciò non vuol dire che abbiano sempre esplicitamente tematizzato la governamentalità, tuttavia esse appaiono solidali – con il supplemento ora dell'indagine storica, ora di quella istituzionale, spesso assenti o perlomeno oscurate nel programma di ricerca foucaultiano – nel tentativo di restituire, problematizzandola, la storia di forme, modi, razionalità dello Stato, del diritto e del potere occidentale moderno.

È il 1980 quando Foucault rilascia un'intervista in cui propone una sorprendente teoria dei generi, che, facendo a meno della classica griglia archeologico-genealogica, illumina nuovamente i suoi propositi analitici e, forse, fornisce anche delle indicazioni di metodo che possono essere riorganizzate, anche in chiave proiettiva, sulla genealogia del governo che ipotizzerà successivamente:

«Non sono veramente uno storico. E non sono un romanziere. Pratico una sorta di fiction storica. In un certo senso, so molto bene che ciò che dico non è vero. Uno storico potrebbe certamente dire che ciò che ho scritto “non è la verità”. Per dirla in altre parole: ho scritto molto sulla follia [...]. So molto bene che ciò che ho fatto è, da un punto di vista storico, parziale, esagerato. [...]. Ma il mio libro ha avuto un effetto sulla maniera in cui le persone percepiscono la follia. E dunque il mio libro e la tesi che sviluppa hanno una verità nella realtà contemporanea. Cerco di provocare un'interferenza tra la nostra realtà e ciò che sappiamo del nostro passato. Se ci riuscirò, questa interferenza produrrà degli effetti reali sulla nostra storia presente»⁴.

Occorrerebbe molto più spazio per situare questa scheggia autobiografica all'interno del percorso foucaultiano, ormai convenzionalmente – forse troppo convenzionalmente – ritmato secondo tre fasi di sviluppo: l'archeologia (letteraria e discorsiva); la genealogia (politica e pratica); l'etica. Più interessante sembra – sposando un'ipotesi continuista circa l'interrezza del tragitto teorico di Foucault – insistere sulla peculiare dimensione *storico-concettuale* del suo lavoro e sugli effetti che una simile lettura può avere nell'economia di una ricerca

⁴ M. FOUCAULT, *Foucault étudie la raison d'État*, in M. FOUCAULT, *Dits et écrits II*, p. 859.



dedicata alla governamentalità. In nomi come genealogia oppure paradigmato-
logia – che hanno qui valore di indici – si ripropone quel nesso tra pratiche e
concetti, tra dottrine e istituzioni, tra – secondo la lezione di quel Dumézil che,
proprio come Foucault, era costretto a protestare: «Io non sono strutturalista»
– discorso teoretico e pratiche umane. L'archeologia e la dinastica di Foucault
altro non sono che l'esemplificazione di un simile progetto: una consapevole
adozione di un metodo comparativo nello studio di sistemi di pensiero e rela-
zioni di potere. Il *dispositivo* sarà l'operatore concettuale capace di coprire la
solo apparente divaricazione tra i due campi d'analisi. Non c'è concetto che non
rimandi a un insieme di pratiche. Le forme di razionalità e i concetti dipendono
infatti dalle pratiche umane da cui emergono e che li sostengono. Uno spazio
concettuale – per mutuare un'espressione di A. I. Davidson – è perciò il luogo
di un'esperienza storica e l'insieme delle condizioni di pensabilità di quella
stessa esperienza.

La definizione minimale di governo quale «condotta di condotte» o, più
estensivamente, quale insieme di tecniche e procedure destinate a dirigere la
condotta degli uomini, ricorre ripetutamente in tutti gli ultimi corsi di Michel
Foucault al *Collège de France*. Certo, il tema non è privo di variazioni, mutando
di volta in volta il piano dell'analisi e il campo di indagine. Quel che però rima-
ne immutato è il punto di partenza. La forma o la razionalità che il potere si è
data in Occidente è quella di un governo degli uomini. La condotta di questi
ultimi è l'oggetto privilegiato del potere come governo, che svilupperà tanto
delle tecniche quanto dei saperi destinati a produrla e gestirla. Questa duplice
attività riflette la possibile divaricazione – che poi altro non è che la sua più in-
tima coerenza – dell'approccio metodologico foucaultiano. La condotta può es-
sere infatti studiata tanto *a parte objecti* quanto *a parte subjecti*. Se è certamen-
te una prerogativa del potere, che stilizza le condotte al fine di meglio control-
larle e gestirle (governo degli altri), essa è anche e soprattutto appannaggio dei
governati (governo di sé). È l'intuizione fondamentale di Foucault: la libertà
dei soggetti è condizione dell'efficacia dei poteri (del resto, il circuito tra assog-
gettamento e soggettivazione non dimostra altro che autorità e attori riposano
sullo stesso piano di immanenza; dunque fuori da ogni idea di dominio vittimi-
sticamente subito e da ogni possibile moralizzazione delle relazioni di potere).
Se il primo modello di indagine offre ampio spazio alla ricerca intorno alle mo-
dalità in cui il potere governamentale ha avuto storicamente modo di esercitar-
si, il secondo consente di avviare un'analisi della soggettività e delle forme di
vita che della governamentalità sono il più singolare, perché eccedente, dei
“prodotti”.

3. Stato, sovranità, governo

L'avanzamento della tesi generalissima secondo cui quello della governamentalità costituirebbe un paradigma del potere e del soggetto alternativo al discorso della sovranità esige una verifica puntuale. È proprio una discussione critica, e critica al punto di meritarsi la qualifica di decostruzione, rivolta al concetto di sovranità a giustificare l'investimento teorico sull'ipotesi ricostruttiva centrata sulla governamentalità. Ora, sembra che, con uno sguardo ai Corsi tenuti presso il *Collège de France*, sia stato proprio questo il modo di procedere scelto da Foucault. Se è vero che la governamentalità ha un'indiscussa data di nascita nel Corso del 1978, la decostruzione della sovranità, per dir così, era stata messa in cantiere già a partire dalle lezioni del 1976, raccolte sotto il titolo *Bisogna difendere la società*. Qui trova la sua prima espressione proprio quella *pars destruens* che, esibendo la debolezza del paradigma sovrano, sollecita la genealogia a cimentarsi col racconto di altre storie e con l'introduzione di nuovi concetti.

È pur vero che l'ipotesi di decostruzione della sovranità non è così nuova come potrebbe apparire, se già Hans Kelsen, nel 1920, poteva scrivere: «Il concetto di sovranità deve essere radicalmente rimosso. È questa la rivoluzione della coscienza culturale di cui abbiamo per prima cosa bisogno»⁵. Tuttavia, l'obiettivo e il metodo di Foucault segnano un ulteriore e decisivo scarto rispetto alla cornice formalistica che presiedeva all'impresa kelseniana. Se Foucault sembra implicitamente condividere la critica rivolta all'aspetto di finzione giuridica caratteristico della sovranità e il rifiuto della funzione concretamente ordinativa del sovrano, non sembra tuttavia persuaso dall'ipotesi di un diritto "neutralizzatore": «L'antidoto di una nomodinamica formale in cui polverizzare le decisioni, nell'ottica di Foucault, continua», infatti, «a essere solidale col fondamento della teoria sovrana che intende negare»⁶.

Foucault accetta l'ipotesi kelseniana di spogliare la sovranità di ogni residuo personalistico e decisionistico, ma, in questo caso con gesto schmittiano, intende contestualmente porsi al di fuori del quadro di legalità che ha permesso al discorso sulla sovranità di dispiegarsi. Come è stato notato:

«Foucault si trova a mediare le due posizioni classiche della teoria giuridica novecentesca: nella linea di Kelsen, rinuncia all'immagine del "centro", ma schmittianamente non rintraccia l'ordine postulato dal discorso giuridico in una struttura semantica di norme. Da questa doppia accettazione, che è anche un doppio rifiuto, prende forma il modello del governo, il nuovo schema logico che unifica le manifestazioni concrete del dominio»⁷.

⁵ H. KELSEN, *Il problema della sovranità* (1920), Milano, Giuffrè, 1989, p. 489.

⁶ P. NAPOLI, *Le arti del vero. Storia, diritto e politica in Michel Foucault*, Napoli, La città del sole, 2002, p. 263.

⁷ *Ivi*, p. 265.



Un'ultima, ma non meno importante premessa, riguarda lo Stato. Come chiarirà nel 1978, quella che Foucault va promettendo altro non è che una «genealogia dello Stato moderno». È allora cruciale far giocare questa importantissima cornice metodologica già in questa prima fase decostruttiva, dal momento che sarà possibile restituire la novità concettuale della governamentalità soltanto laddove si sia diversamente pensata l'articolazione fra Stato e sovranità. In particolar modo, l'operazione preliminare dovrà coincidere con il tentativo di separare il concetto di sovranità da quello di Stato, nello sforzo di dimostrare che mai – salvo in un'importante stagione politica che converrà certamente ricostruire – quest'ultimo abbia funzionato in ordine agli attributi con cui la sovranità si definisce in quanto principio di legittimazione dello Stato moderno. La tesi è dimostrabile soprattutto rimettendosi alla storia istituzionale e alla storia del diritto. È necessario, infatti, confrontarsi con una vicenda storica lungo la quale lo Stato, dal Medioevo fino al XVIII secolo, è in continua concorrenza con corpi intermedi e ceti, ossia non può mai esibire un'autorità potestativa di carattere esclusivo, mai gode del monopolio della forza e, meno che mai, si è mostrato capace di operare una definitiva unificazione delle fonti giuridiche.

Certamente questa distinzione concettuale, arricchita e verificata attraverso il ricorso alle ormai ingenti risultanze di ricerche storiografiche tra le più diverse, non può essere intesa come una presunta smentita “empirica” degli effetti che il discorso della sovranità non solo ha avuto ma continua ad avere sul quadro categoriale della politica e – forse ancor più – della filosofia politica occidentale. Tuttavia, prendere sul serio l'ipotesi foucaultiana intorno alla governamentalità e farla reagire con quella *res dura* costituita dalla configurazione storica e materiale degli assetti di potere occidentali è un tentativo di confrontarsi con il mistero e la persistenza di questo discorso, con la sua formidabile forza retorica e con i suoi effetti di realtà. Senza l'ambiziosa pretesa di svelarlo, ma nella più umile convinzione che mostrarlo, e farsene perciò consapevoli, sia un esercizio ormai improcrastinabile⁸.

Sovranità e Stato non sono lo stesso. L'apodissi maschera appena la complessità dell'enunciato. Tuttavia, l'esercizio che le pagine che seguono provano a suggerire ruota attorno alla necessità di sciogliere un vincolo che troppo spesso

⁸ Questo saggio cede a un forzato eurocentrismo. Lo Stato e la sovranità che qui si analizzano sono, infatti, quelli europeo-continentali. Tuttavia è anche e soprattutto la vicenda coloniale e il viaggio “oltremare” di questi concetti e queste pratiche a fornire una verifica ulteriore – secondo il duplice asse della paradigmaticità e della figuralità – dell'ipotesi governamentale. Il postcolonialismo, insomma, pur assente da pagine che vanno considerate nulla più che il tentativo di approntare una messa a punto concettuale, un sintetico quadro di riferimento, a valere come inaggirabile premessa ai ragionamenti che potranno svolgersi altrove, può essere considerato niente meno che l'anamorfo della sovranità. Sono infatti le scene di esperienza politica coloniali e postcoloniali a confermare aldilà di ogni ragionevole dubbio il fallimento dell'esperimento sovrano e il carattere essenzialmente governamentale del potere.

ha finito col predeterminare la visione – e *a fortiori* la possibile trasformazione – della stessa antropologia politica occidentale. Distinguere le pratiche dai concetti, le operazioni materiali del potere dalle sue razionalizzazioni teoriche, dovrebbe permettere di produrre quel fondamentale *déplacement* che, assegnando la sovranità al campo delle dottrine e dei concetti, permette finalmente di articolare lo Stato a quella razionalizzazione del potere che chiamiamo governamentalità. Per farlo occorre percorrere sentieri che scartano la strada maestra della teoria – quelle che Yan Thomas chiamava «les voies effectives de la pratique judiciaire»⁹ – nella convinzione che «l'histoire du pouvoir qui se réclame de la Majesté se confond pour l'essentiel avec l'histoire des procédures par lesquelles, dans le réel, celle-ci est mise à l'épreuve des faits»¹⁰.

La ricerca storica – pur muovendo spesso da cornici epistemologiche diverse quando non divergenti – ha prodotto infinite evidenze circa il carattere fittizio – per non dire ideologico – con cui molti Stati europei hanno forgiato un vero e proprio mito della sovranità. Le analisi micro-storiche hanno insistito sul ruolo della località quale elemento di frizione e limite di molte narrative sovrane¹¹: lo Stato moderno si costituisce entro lo spazio di un continuo conflitto e di una necessaria cooperazione – quella che diremmo quindi una perpetua negoziazione – con i poteri locali e periferici. Sotto la lente del microscopio, la pretesa sovrana è continuamente smentita, senza che ciò implichi la riduzione dello Stato a mitologema né tanto meno l'esaurimento delle muscolari prestazioni esibite dal discorso della sovranità. Si tratta piuttosto di pensare assieme il fallimento storiografico delle teleologie dello Stato moderno e il rifiuto di assorbire ogni “resistenza” nell’idea di un’opposizione consapevole a un progetto chiaramente enunciato.

Le ricerche della storia istituzionale francese – in modo particolare la scuola di Denis Richet – si sono adoperate a smontare uno dei più ingombranti feticci storiografici che hanno consentito al discorso della sovranità di riprodursi e irrobustirsi: l'assolutismo. Fanny Cosandey e Robert Descimon ne hanno offerto una vera e propria decostruzione¹². Distinguendo una pratica e una teoria dell'assolutismo, essi hanno mostrato – concentrandosi sul lavoro operato dalla monarchia su se stessa – fino a che punto la prima fosse capace di smentire la

⁹ Y. THOMAS, *L'institution de la Majesté*, «Revue de Synthèse», 3-4/1991, p. 386.

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ Cfr. O. RAGGIO, *Faide e parentele. Lo Stato genovese visto dalla Fontanabuona*, Torino, Einaudi, 1990; O. RAGGIO, *Visto dalla periferia. Formazioni politiche di antico regime e Stato moderno*, in P. ANDERSON (ed), *Storia d'Europa*, vol. 4, Torino, Einaudi, 1995; G. LEVI, *The Origins of the Modern State and the Microhistorical Perspective*, in J. SCHLUMBOHM (ed), *Mikrogeschichte – Makrogeschichte: komplementär oder inkommensurabel?*, Göttingen, Wallstein, 1998.

¹² F. COSANDEY - R. DESCIMON, *L'absolutisme en France. Histoire et historiographie*, Paris, Seuil, 2002; F. COSANDEY, *L'absolutisme: un concept irremplacé*, in L. SCHILLING (ed), *Absolutismus, ein unersetzliches Forschungskonzept? L'absolutisme, un concept irremplaçable?*, München, Oldenbourg, 2008, pp. 33-51.



seconda. A una teoria che giustifica le pratiche di governo risponde l'esercizio di un potere la cui legittimità deve essere costantemente riaffermata. La costruzione dell'onnipotenza reale – operata attraverso un sofisticato *bricolage* di diritto romano e teologia – costituisce nulla più – e certo nulla di meno – che un montaggio retorico.

Il carattere “costruttivo” e dunque fittizio – il che, discorsivamente parlando, non equivale a dire falso o ineffettuale – della sovranità può essere ricostruito nel dettaglio: attraverso la procedura, attraverso i montaggi giuridici e retorici, che, forgiando la nozione di *plenitudo potestatis*, hanno dato corpo a una teoria autoreferenziale ricalcata sul modello divino. Le leggi fondamentali, d'altro canto, si rivelano frutto di necessità: la soluzione del problema successorale – l'inalienabilità dei possessi e l'indisponibilità della corona – troverà una fissazione teorica nella simbolica dei due corpi del re e nell'immortalità della maestà del sovrano.

Alla prova dei fatti, la teoria subisce significative torsioni e lo Stato, più che irresistibilmente destinato a fare strame di concorrenti, sembra piuttosto condannato a «composer en permanence»¹³. Il processo di centralizzazione esibisce insomma un carattere complesso e tutt'altro che rettilineo, irto di difficoltà e affollato di resistenze, di carattere tanto strutturale che congiunturale. Non è escluso che esse possano essere lette persino come sintomi – *ex negativo* – della pertinenza del concetto di assolutismo; tuttavia – sfruttando l'ipotesi paradossale avanzata dallo stesso Richet secondo cui «plus l'absolutisme se renforce, plus il s'affaiblit»¹⁴ – esse appaiono piuttosto un indice dell'inadeguatezza descrittiva del concetto confrontato con le pratiche materiali del potere. Un concetto, perciò, che, specchiando quello di sovranità e localizzandolo nel suo laboratorio più sofisticato – la Francia – obbliga, una volta di più, a una necessaria risistemazione teorica dei rapporti tra sovranità e Stato.

Il «gelido mostro», insomma, può essere, se non riscaldato, per lo meno ammansito, ricollocandolo nella rete di poteri che lo hanno confrontato e imbrigliato, perpetuamente sbarrandogli la strada nella corsa verso esclusività e autonomia, costringendolo alla miriade di negoziazioni soggettive che, sfidando il discorso, la pretesa e la finzione sovrana, lo obbligavano a quella continua negoziazione tra libertà e comando che definisce la prestazione esemplare di ogni macchina governamentale.

Anche il quadro teorico foucaultiano è senz'altro, e produttivamente, complicato dalla nozione di Stato. Se quest'ultimo è solitamente accompagnato – nelle riflessioni e nelle definizioni influenti – proprio alla sovranità, si tratterà

¹³ *Ivi*, p. 42.

¹⁴ D. RICHET, *La France moderne: l'esprit des institutions*, Paris, Flammarion, 1973, p. 57.

qui, come si è detto, di sciogliere, reimpaginandolo, questo legame, con il duplice obiettivo, da un lato, di far reagire lo Stato con la governamentalità, offrendo giustificazione della tesi foucaultiana secondo cui lo Stato altro non è che una «peripezia» del governo e, dall'altro, di mostrare in che modo la sovranità – nella sua dimensione paradigmatica – non sia soltanto uno schema incapace di riflettere la realtà del politico e la densità delle relazioni e delle operazioni del potere, ma come soprattutto – e forse anche a dispetto di Foucault – si tratti di un paradigma che non ha mai trovato un reale aggancio istituzionale, rimanendo quindi null'altro che un tentativo di razionalizzazione teorica.

Lo strabismo dell'ottica foucaultiana – sintomaticamente constatabile nei diversi tentativi di collocare storicamente la sovranità laddove, con buone prove, questa non si è mai data a vedere – riposa sulla convinzione che il paradigma sovrano abbia avuto dei *pendants* storico-istituzionali isolabili con precisione. La sua confusione a riguardo sembra di fatto la prova migliore di questa impossibilità di principio e, quindi, forse, un ulteriore irrobustimento della tesi di partenza.

Se, infatti, si volesse riconoscere un momento in cui lo Stato è stato più vicino al soddisfacimento dei profili della sovranità, almeno nel laboratorio francese, bisognerebbe accuratamente ritagliare un torno di anni che vanno dalla Rivoluzione francese alla stesura dei Codici sotto Napoleone e alla stagione del costituzionalismo ottocentesco. Unicamente allora avrebbe senso parlare di sovranità dello Stato. Infatti, ben presto il ruolo di antagonista dello Stato nel tentativo di unificazione delle fonti del comando legittimo si sposterà dai corpi intermedi all'economia e alla società, sistemi o sfere creatrici di diritto concorrente e laboratori di forme di legittimazione alternative. Lo Stato, una volta di più, non interviene, agisce e comanda sovranamente, ma piuttosto regola, gestisce e amministra governamentalmente.

Ciò non vuol dire, e nel modo più assoluto, che lo Stato non si sia costituito storicamente come un vettore di concentrazione di potere, ma che la razionalizzazione impiegata nell'ottenimento di un simile obiettivo non è stata quella prospettata dai teorici della sovranità, quanto piuttosto una particolare dialettica o una costante tensione tra concentrazione del e partecipazione al potere¹⁵. Dialettica che non può che implicare la mobilitazione di dispositivi di sapere e tecnologie di potere specifiche e dunque dischiudere uno spazio di costante negoziazione con i soggetti che ne costituiscono allo stesso tempo l'oggetto e il soggetto.

Ma converrà andare per gradi e cercare, nel vivo dell'argomentazione, di far reagire questo, per altro ancora scarno, palinsesto ricostruttivo con le ipotesi –

¹⁵ Cfr. P. SCHIERA, *Lo Stato moderno. Origini e degenerazioni*, Bologna, CLUEB, 2004, p. 20.



simili ma non eguali – che Foucault inizia ad avanzare a partire dalla metà degli anni '70.

4. Contro lo schema povero

Protego ergo oblige. In questa formula, Carl Schmitt aveva riconosciuto il *cogito ergo sum* della politica. Senza un'eccessiva dose di generalizzazione si potrà riconoscervi una formulazione perentoria e condensata del concetto di sovranità. La storia di questo concetto è stata ricostruita in più luoghi¹⁶ e non può certo esser compito di questa ricerca. Quel che risulterà senz'altro utile è, piuttosto, isolare i caratteri che, nell'ingentissimo *corpus* di riflessioni che attorno al concetto di sovranità si sono andate disponendo, rimangono invariati e possono perciò essere considerati costitutivi.

Se vale l'ipotesi per cui la sovranità è un modello soprattutto, se non esclusivamente, paradigmatico, isolarne le caratteristiche salienti equivarrà a seguire la storia di una precisa produzione teorica. Come da più parti riconosciuto, la riflessione sulla sovranità trova i suoi campioni in Bodin¹⁷, prima, e in Hobbes, poi. È attraverso la formalizzazione della «*summa legibusque soluta potestas*» operata dal primo che si dipartono, secondo altre celebri formule, i due tratti qualificanti del modello della sovranità. Da un lato, il potere sovrano avanza la prerogativa di assolutezza e inderivabilità, da intendersi storicamente come la traduzione teorica della necessaria emancipazione dei poteri locali dai tramontanti e nondimeno resistenti progetti di unità imperiale; così il principe si dirà «*superiorem non recognoscens*». Dall'altro, il principe dovrà affermare la coerenza potestativa del diritto che crea e delle leggi che emana, storicamente confrontate al diritto detto dalla e nella società e alle leggi vere, divine o naturali; così si avranno le formule: «*non veritas, sed auctoritas facit legem*» e «*quod principi placuit legis habet vigorem*».

All'incrocio di questi apoftegmi, che descrivono uno l'operazione verticale, l'altro quella orizzontale attraverso cui il concetto di sovranità può rendersi giuridicamente consistente, si colloca quella che, da più parti e poi attraverso l'influente definizione schmittiana¹⁸, è riconosciuta come la caratteristica fondamentale della sovranità: essa indica il potere di decisione o comando politico

¹⁶ Cfr. L. FERRAJOLI, *La sovranità nel mondo moderno*, Roma-Bari, Laterza, 1997; L. FERRARI BRAVO, *Sovranità*, in L. FERRARI BRAVO, *Dal fordismo alla globalizzazione. Cristalli di tempo politico*, Roma, manifestolibri, 2001, pp. 329-345; D. QUAGLIONI, *La sovranità*, Roma-Bari, Laterza, 2004.

¹⁷ Cfr. T. BERNS, *Souveraineté, droit et gouvernementalité. Lectures du politique moderne à partir de Bodin*, Paris, Léo Scheer, 2005, che, proprio a partire da Bodin, propone una critica della sovranità per più versi sovrapponibile a quella qui proposta.

¹⁸ Cfr. C. SCHMITT, *Teologia politica. Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità* (1922), in C. SCHMITT, *Le categorie del 'politico'*, Bologna, il Mulino, 2003, pp. 33-86.

in ultima istanza e installa dunque il campo del politico sotto il segno dell'autonomia. Da questa impalcatura teorica discendono i già ricordati caratteri di inderivabilità ed esclusività di un potere i cui atti giuridici hanno forza di legge nella misura in cui sono i prodotti di una volontà determinata e non già in virtù del contenuto del comando. Questo carattere volontaristico della sovranità si riflette nella qualità del suo intervento politico, riconosciuto per lo più sotto il segno dell'interdizione e del divieto.

La sovranità può quindi essere descritta come il tentativo di razionalizzare giuridicamente una data organizzazione del potere, sicché lo Stato si definisce sovrano quando diviene titolare esclusivo delle prerogative che a questa sono correlate. È per questa via che procede la questione della legittimazione. Tanto che la sovranità potrebbe essere a rigore definita come un concetto giuspubblicistico creato in prima istanza come strumento di legittimazione dello Stato moderno e soltanto derivatamente come criterio di distinzione gerarchica tra soggetti politici differenti; vale a dire nulla di meno ma anche nulla di più che «un potentissimo strumento teorico per l'affermazione dello Stato moderno»¹⁹.

Vale la pena insistere su questi caratteri assolutistici della sovranità²⁰ con l'obiettivo di evidenziare la dialettica storica attraverso cui lo Stato ha cercato di giustificare l'effettività del proprio potere attraverso l'auto-attribuzione dei titoli della sovranità. L'ipotesi che intendiamo formulare si sviluppa in due tempi. In primo luogo, occorre prendere atto del silenzio foucaultiano sul periodo storico che va dalla Rivoluzione Francese fino alla Seconda guerra mondiale. Interrogare questo silenzio vorrà dire confrontarsi con un periodo – la stagione aperta dalla codificazione e caratterizzata dalle costituzioni democratiche – decisivo da un punto di vista giuridico-politico. In secondo luogo, appare plausibile interpretare questo periodo, secondo i convenienti vincoli di ordine cronologico e geografico, come il momento di effettiva realizzazione – o di maggiore approssimazione – delle condizioni della sovranità da parte dello Stato.

Se, allora, il primo tema da affrontare ruota attorno alla difficoltà di produrre un riscontro storico e istituzionale tale da soddisfarlo, quello della sovranità appare uno schema povero anche a motivo di ulteriori *impasse*. Esso non è in grado, soprattutto, di dare conto in modo convincente della questione della legittimazione. Altre categorie devono essere mobilitate per giustificare come si conviene il rapporto che può stabilirsi tra chi esercita il potere e quanti a questo potere sono soggetti.

L'idea che una legge possa essere obbedita unicamente in funzione dell'autorità da cui promana, a dispetto del contenuto; l'idea che l'obbligazione

¹⁹ D. QUAGLIONI, *La sovranità*, p. 4.

²⁰ Cfr. P. SCHIERA, *Lo Stato moderno*, pp. 62-64; E. DE CRISTOFARO, *Sovranità in frammenti. La semantica del potere in Michel Foucault e Niklas Luhmann*, Verona, ombre corte, 2007, pp. 9-10.



politica sia il prodotto di uno scambio in cui la sopravvivenza fisica e la sicurezza vengono barattate in cambio della più completa obbedienza; l'idea che la legittimazione si imponga in misura del reale potere coercitivo che un soggetto politico può esibire in misura più o meno esclusiva nei confronti di altri; ebbene, questo complesso di tesi – seppure oggetto classico di molta teoria politica – non trova agganci nel profilo giuridico-istituzionale di quel potere politico che più di tutti le ha fatte proprie quale strumento di affermazione reale: lo Stato. Una critica della sovranità dovrà perciò mostrare in che modo la razionalizzazione non solo giuridica del potere sia avvenuta secondo altre linee e come lo Stato si sia perciò modellato e abbia dunque agito in virtù di un'altra e diversa economia di potere. La formula «*protego ergo oblige*» si rivelerà, così, debole tanto sul lato dell'obbligazione, cioè dell'esclusività del comando, che su quello della protezione, cioè dell'obbedienza.

5. *Stände, Nation, Society*: la sovranità introvabile

Giusta la premessa secondo cui una storia dello Stato non coincide con una storia della sovranità, è allora possibile confrontare le concrete dinamiche, istituzionali e politiche, attraverso cui lo Stato moderno è andato sviluppandosi con le pretese realizzazioni delle caratteristiche del paradigma teorico della sovranità.

La storia costituzionale tedesca – attraverso l'opera di scavo condotta sulla pluralità delle configurazioni giuridiche caratteristiche della molteplicità dei soggetti politici medievali – offre uno dei contributi maggiori a una tipizzazione dello Stato moderno capace di esibire l'inconsistenza storica della sua teorica pretesa sovrana.

L'opera di Otto Brunner contiene un indice epistemologicamente rilevante per ascrivere alla modernità il concetto di sovranità, tanto nel suo rendersi strumento di irrobustimento ideologico della compagine statale, quanto nel concreto contributo offerto alla sua strutturazione istituzionale. Brunner, da studioso delle formazioni politiche medievali, giudica il passaggio dall'età di mezzo all'età moderna nulla di meno che un salto (*Durchbruch*), ribadendo così il grado di discontinuità che passa tra un certo ordine – concettuale e istituzionale – in cui ha corso una pratica e una riflessione sul diritto tali da renderlo inassimilabile alla configurazione che quest'ultimo andrà assumendo soltanto con la Rivoluzione francese e la stesura dei Codici, voluta da Napoleone, in capo a un'idea assolutamente nuova di sovranità.

Secondo Brunner la terminologia scientifica della storia del diritto ha contribuito a complicare ulteriormente il quadro. L'uso insistito e la trasposizione

indebita di concetti emersi in contesti diversi e lontani nel tempo vizia inevitabilmente la ricostruzione di un periodo che rispondeva a tutt'altra concettualità. Il caso del lessico giuridico-politico è in questo senso esemplare: i concetti di «società feudale», «sovranità», «secolarizzazione», descrivono tanto poco una realtà, quando non cominciano a falsificarla.

Alla dialettica mai risolta tra le speculari e pur sempre deluse pretese universali di Chiesa e Impero, fa da contraltare lungo il Medioevo una storia singolare e diffusa – ma di fatto vincente – di popoli che, costituitisi in regni, vivono una esperienza giuridica specialissima. Da un lato, il diritto poteva soltanto essere “trovato” e dunque “detto”, pre-esistendo alla sua positivizzazione e vincolando perciò tanto il principe che i sudditi. Dall'altro, esisteva un tipo particolare di vincolo giuridico – fondato sul nesso protezione-aiuto – che, pur configurando un rapporto di subordinazione tra signore e sudditi, non risponde che in minima parte all'idea moderna di obbedienza. Si tratta, infatti, della ben più ricca nozione di *fides*²¹ – lontana progenitrice delle discipline foucaultiane – ossia di una forma di fedeltà che sussiste unicamente nella cornice di un ordinamento giuridico vincolante tanto per il signore che per il suddito: il confine tra giusto e ingiusto non è perciò frutto di una decisione sovrana, ma l'esito di equilibri sociali anche mutevoli – e perciò decisi da rapporti di forza contingenti – profondamente ancorati alla “naturale” *aequitas* sempre garantita e riaffermata dal diritto.

Impossibile qui anche solo avviare una critica a questa immagine della politica e del diritto. È proprio la sua estrema radicalità a essere cruciale e quindi utile. Nel Medioevo il potere non agiva mai indipendentemente dal diritto e l'insieme di conflitti che pure non mancavano di prodursi «si compivano sulla base della concezione giuridica medievale e tendevano a fissare a livello giuridico la situazione di volta in volta determinatasi, fosse essa più favorevole all'interesse del signore o invece a quello del suddito»²².

Questa peculiare esperienza giuridica non è senza effetti sulla descrizione dei soggetti politici più rilevanti del Medioevo: il re e il popolo. Il re – ossia il titolare di un regno – non ha nulla a che spartire con un sovrano, dal momento che, nell'esercizio della sua funzione, è pur sempre vincolato tanto ai poteri universali di papa e imperatore, quanto al diritto tramandato. Il popolo, d'altro canto, non è certo il passivo esecutore di comandi, ma l'attivo produttore di diritto in virtù di una parziale, eppure longeva, giuridificazione in «assemblea». La scena politica medievale non è perciò quella – spesso immaginata dallo stesso Foucault – in cui a un monarca produttore e amministratore di diritto si oppone un popolo obbediente e assoggettato, quanto piuttosto la ben più mossa e

²¹ Cfr. P. PRODI (ed), *La fiducia secondo i linguaggi del potere*, Bologna, il Mulino, 2008.

²² O. BRUNNER, *Storia sociale dell'Europa nel Medioevo* (1978), Bologna, il Mulino, 2001, p. 56.



plurale compagine di una paradossale – perché conflittuale – e tuttavia necessaria “alleanza” giuridica tra re e popolo.

L’«impossibile del sovrano»²³ medievale è confermato dallo studio di quella singolarissima istituzione giurisdizionale che è la «casa»²⁴. Luogo governamentale per eccellenza²⁵, in cui vige l’indistinzione tra funzione economica e politica, la casa rappresenta un luogo giuridico di resistenza a ogni tentativo di concentrazione di potere da parte dello Stato, che, non casualmente, cesserà di costituire un ambito giuridicamente autonomo soltanto con la Rivoluzione francese.

È a questo punto – ma converrà ancora insistere sul ruolo svolto in questa dinamica dai ceti – che le indicazioni di Brunner potrebbero trovare una proficua saldatura con la genealogia di Foucault: lo Stato moderno può realizzare le condizioni della sovranità soltanto allargando sempre più la sua assai ristretta funzione di protezione, e marciando a tappe forzate – molte delle quali, appunto, svolgono un ruolo nodale anche nella genealogia foucaultiana – dallo Stato di polizia sino allo Stato amministrativo, probabilmente l’unico ma decisivo episodio in cui riflessione e pratica sovrana finiscono per modellare effettivamente il profilo giuridico-istituzionale dello Stato. Il supplemento genealogico che è possibile isolare nella ricostruzione di Brunner consente perciò tanto di correggere l’ipotesi legalistica di Foucault, secondo cui la sovranità avrebbe trovato il suo apogeo proprio nel Medioevo, quanto di estendere o di moltiplicare i punti di appoggio della genealogia del governo, evidenziando la presenza di particolari assetti giuridici in cui era già operante la razionalità politica ordinata al modello governamentale. Proprio la dialettica tra protezione allargata e ristretta permette di approfondire il ruolo giocato dalla sovranità nel Medioevo. Da un lato, la primitiva strutturazione amministrativa dei regni ebbe come esito il rafforzamento del potere dei signori locali, con un’evidente moltiplicazione di prerogative, fiscali, militari e giuridiche; dall’altro, può essere così diversamente compresa la novità rappresentata dal feudalesimo.

Lo stesso Foucault, in più luoghi, non manca di riproporre uno schema assai lineare del costituirsi della società feudale, non cogliendo a sufficienza che, se il nuovo legame giuridico tra i signori e il re – reso possibile dagli istituti del feudo e del beneficio – è governato da un principio di concentrazione del potere, esso viene ben presto eroso dalla progressiva trasformazione dei feudi in pos-

²³ Cfr. S. CHIGNOLA, *L'impossibile del sovrano*, in S. CHIGNOLA (ed), *Governare la vita. Un seminario sui Corsi di Michel Foucault al Collège de France (1977-1979)*, Verona, Ombre corte, 2006, pp. 37-70.

²⁴ Cfr. O. BRUNNER, *Storia sociale dell'Europa nel Medioevo*, p. 62; O. BRUNNER, *Per una nuova storia costituzionale e sociale* (1968), Milano, Vita e Pensiero, 2000, pp. 133-164.

²⁵ Cfr. S. CHIGNOLA, *L'impossibile del sovrano*, p. 55; A. ZANINI, *L'ordine del discorso economico. Linguaggio delle ricchezze e pratiche di governo in Michel Foucault*, Verona, Ombre corte, 2010.

sedimenti allodiali e dalla prassi che li rende *de facto* ereditari. Il potere sovrano non è l'effetto del sistema feudale né, d'altra parte, quest'ultimo può essere considerato il fossile giuridico del diritto amministrativo, giacché si tratta, in ogni caso, del prodotto di una lenta affermazione – che è soprattutto una concorrenza di potestà giurisdizionale – su altri corpi politici e secondo quegli strumenti – codici e leggi – giudicati da Foucault nulla più che un'anacronistica riproposizione di un modello ormai tramontato. La precarietà del sistema feudale spinge piuttosto a riconoscere la genesi dello Stato moderno nel consolidarsi di altre prerogative, che investono, da un lato, l'amministrazione e, dall'altro, il rapporto con i ceti. Se infatti è negli antichi uffici che andrà riconosciuto l'abbozzo di una più coerente amministrazione, è nelle assemblee dei ceti che si potrà riconoscere l'incunabolo del moderno principio di rappresentanza popolare. È allora l'estensione congiunta del potere di autorità e di quello di protezione a consentire un lento passaggio – più spesso nei modi della complementarità – dallo Stato per ceti a quello per uffici. È in ogni caso decisivo isolare il ruolo centrale giocato dai consigli e dalle assemblee cetuali nella centralizzazione dell'amministrazione e, insieme, il loro permanente costituirsi quali portatori di un diritto tradizionale antimonarchico.

Quel che è più interessante sottolineare – lungo i secoli e fino alle soglie della Rivoluzione – è la vigorosa tenuta di questo quadro: se «i ceti sopravvissero in linea di principio anche in quelle situazioni in cui il potere regio e principe-scò, teso a creare un sistema assolutistico, esautorò praticamente le loro assemblee, destituendole di qualsiasi importanza politica», è perché «i ceti non furono mai eliminati dal punto di vista formale»²⁶, continuando così a far valere un diritto negoziato e tradizionale cui ogni sovrano – quale che fosse l'orizzonte delle sue ambizioni e la consistenza reale del suo potere – era pur sempre confrontato e, da ultimo, se non completamente vincolato, almeno costantemente limitato.

I ceti, gli *Stände*, sono perciò il primo e forse più duraturo ostacolo alla concentrazione del potere e alla realizzazione delle prerogative sovrane da parte dello Stato: finché dureranno i ceti, il primo rimarrà un concorrente, certo temibile e tendenzialmente accentratore, ma mai titolare unico di decisioni e comandi.

Il sogno rivoluzionario – e l'obiettivo principale dei suoi primi esperimenti istituzionali – sarà proprio la cancellazione delle strutture istituzionali e delle pratiche giuridiche tipiche dell'*ancien régime*. Anche in questo caso, sarebbe opportuno misurare il coefficiente ideologico di un simile proposito e la persistenza materiale delle strutture istituzionali feudali fino agli albori della Rivo-

²⁶ O. BRUNNER, *Storia sociale dell'Europa nel Medioevo*, p. 148.



luzione stessa; in ogni caso, anche concedendo il minimo credito alla retorica del nuovo così caratteristica della Rivoluzione, sarà allora, e non prima, che si potrà riconoscere, da un lato, la fine di un ordine giuridico segnato certo da tensioni, ma insieme da una generale pluralità e, dall'altro, il prospettarsi di una unificazione – operata dallo Stato – delle fonti di legittimazione giuridica; in una parola: alla nascita dello Stato sovrano.

La proposta di riconoscere unicamente nello Stato di diritto l'assetto politico nel quale ha senso parlare di un principio di sovranità realizzato deve essere sostenuto da uno sforzo di formalizzazione che, facendo tesoro delle ricostruzioni storiche, prospetti una possibile classificazione dei modelli di Stato, da applicare poi alla genealogia foucaultiana. Innanzitutto, converrà domandarsi se, nella storia che si è appena sunteggiata, uno dei protagonisti fosse proprio lo Stato e se, perciò, stando alle premesse che si vogliono qui far valere, si trattasse poi di un particolare Stato senza sovranità. La risposta dovrà essere positiva tanto in un senso che nell'altro. La ricostruzione storica dell'assetto giuridico-istituzionale medievale permette senz'altro di ipotizzare già allora l'esistenza di uno Stato, laddove quest'ultimo – caratterizzato almeno da un territorio, un'assemblea e da un insieme di regole riconosciute come valide – viene a coincidere proprio con le funzioni di governo e non già con le prerogative della sovranità. Lo Stato moderno nasce dunque governamentalizzato, confermando così l'ipotesi avanzata da Foucault quando sostiene che lo Stato sarebbe null'altro che una «peripezia del governo», da intendersi qui nel senso più ampio per cui il principio di sovranità non ne avrebbe caratterizzato la vicenda che per una parte e soltanto per un breve turno di anni.

La mancata riflessione di Foucault su un modello come quello della *altständische Gesellschaft* finisce per impedirgli l'accesso a una forma decisiva di razionalizzazione del potere politico, bensì statale ma non già sovrana. Di più, di rintracciare, proprio nel Medioevo, una forma di Stato risolta esclusivamente in una funzione governamentale che, proprio in grazia di questa anteriorità, potrà essere difficilmente ridotta alle prerogative regolative e amministrative di una sovranità ancora di là da venire. Secondo l'efficace sintesi di Maurizio Fioravanti:

«Abbiamo quindi uno Stato, perché abbiamo la consapevolezza di un territorio da governare, e da difendere, nel suo insieme, secondo regole fissate e condivise, ma abbiamo anche la permanenza, entro quello Stato e quel territorio, di una pluralità di potestà dotate d'*imperium*, e anche di una pluralità di vincoli e di obbligazioni. In una parola: c'è già uno Stato perché c'è già un governo e un territorio, ma non c'è ancora la *sovranità*»²⁷.

²⁷M. FIORAVANTI (ed), *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2004, p. 6.

Questa prima forma di Stato, che possiamo dire giurisdizionale²⁸, o, più precisamente territorial-giurisdizionale²⁹, non rappresenta perciò il portatore del principio di sovranità, ma piuttosto si colloca appieno nella già richiamata tensione tra l'unicità di un vettore di concentrazione del potere e la molteplicità di luoghi di partecipazione al potere stesso: una dialettica sofisticata e tale da impedire ogni unificazione e tentazione monopolistica tanto sul fronte della giustizia e del diritto quanto su quello della forza e dell'obbligazione.

L'età dello Stato giurisdizionale tramonta con la Rivoluzione francese, e non già con l'assolutismo³⁰, ossia nel momento in cui non è la forma del governo, ma la forma dello Stato a subire una decisiva torsione: al primato della giurisdizione subentra la centralità della legge quale momento in grado, da un lato, di unificare la volontà generale e, dall'altro, di rappresentare la nazione. L'indistinzione tra funzione amministrativa e giurisdizionale si depura al punto da cristallizzarsi in un nuovo soggetto incaricato dell'esecuzione della legge: l'amministrazione pubblica. Da ultimo, alla pluralità del diritto si contrappone il principio di uguaglianza e con ciò la necessità di fissare un nucleo di diritti fondamentali, la cui titolarità spetta unicamente all'individuo.

Lo Stato di diritto si configura perciò come il "momento sovrano" dello Stato moderno³¹. Ciò non equivale certamente a spacciarlo per l'incarnazione storica del progetto teorico hobbesiano, ma piuttosto a indicare in quella rivoluzionaria l'epoca a partire dalla quale lo Stato realizza le prerogative centrali della sovranità, producendo allo stesso tempo una nuova cultura dei diritti quale principio di rigenerazione e intrinseco limite, e un insieme di nuovi dispositivi – in cui non si farà fatica a riconoscere le discipline foucaultiane – a questi correlati.

Poiché il "momento sovrano" dello Stato non è che un puro indicatore di un equilibrio giuridico destinato a essere rapidamente capovolto, almeno nella misura in cui la sovranità – anche in virtù degli effetti immunitari da essa stessa prodotti – verrà ben presto rimessa in causa da un insieme di mutamenti che sono sì ancora una volta tanto giuridici che politici, ma finalmente economici e biopolitici. Tale momento deve essere convenientemente isolato, perché possa brillare come lo snodo fondamentale del passaggio tra due diverse forme di governamentalità, tra altrettanto diverse tecnologie politiche e, infine e soprattutto

²⁸ *Ivi*, pp. 7-14.

²⁹ Cfr. V. MARZOCCHI, *Quale laicità per quale democrazia? Stato, diritto e Chiesa*, «Quaderni di Teoria Sociale», 8/2008, pp. 249-272; V. MARZOCCHI, *Filosofia politica: storia, concetti, contesti*, Roma-Bari, Laterza, 2011.

³⁰ Cfr. M. FIORAVANTI (ed), *Lo Stato moderno in Europa*; P. SCHIERA, *Lo Stato moderno*, pp. 59-70.

³¹ In questo senso, è di grande interesse lo schema presentato da Pierre Rosanvallon nel suo libro sulla storia dello Stato in Francia che, non a caso, copre l'arco di tempo che va dal 1789 a oggi. Rosanvallon distingue quattro «figure» dello Stato: «le Léviathan démocratique», «l'instituteur du social», «la providence» e «le régulateur de l'économie». Cfr. P. ROSANVALLON, *L'État en France de 1789 à nos jours*, Paris, Seuil, 1990, pp. 15-16.



to, per segnalare così la fondamentale continuità del paradigma governamentale, che pure può assumere forme diverse, su quello sovrano.

È lo stesso Foucault a suggerire di collocare l'emergenza della biopolitica – o, come ha talora scritto di una «nosopolitica»³² – alla fine del XVIII secolo, dimostrando perciò di aver isolato il momento in cui lo Stato – avendone finalmente i mezzi – può evidentemente provvedere e disporre a una nuova strutturazione della società. Questo vuol dire, foucaultianamente, che si è allora confrontati all'emergenza di una nuova *episteme*: nuove pratiche e nuove riflessioni, dunque nuovi concetti, e viceversa. Il punto dirimente è che tutta la ricostruzione prospettata da Foucault intorno al rapporto tra sovranità, legge e monarchia nel Medioevo e nell'età classica, gli impedisce adesso di valutare la novità e la qualità di questi mezzi che, apprezzati in una diversa luce, mostrano con aumentata forza la solidarietà di principio con le discipline. Bisogna ancora aggiungere – come diverrà più chiaro alla luce dei Corsi – che il passaggio da un governo territoriale a un governo della popolazione si determina proprio in questo scorcio di tempo storico e che l'emergenza della popolazione potrebbe essere più convenientemente letta come il prodotto epistemico-politico di un taglio sovrano nella continuità tra due diversi modelli di governamentalità.

È perciò solo parzialmente sottoscrivibile l'affermazione foucaultiana secondo cui «un'altra conseguenza di questo sviluppo del biopotere è l'importanza crescente assunta dalla norma alle spese del sistema giuridico della legge»³³. Si direbbe che legge e norma siano piuttosto, in questo senso, solidali e che la seconda si riveli il supplemento necessario della prima, tanto da finire col sovvertirla nelle sue pretese egemoniche³⁴. Tuttavia, non è impossibile comprendere perché Foucault non colga questa dinamica, data la pervicacia con cui si ostina a sostenere che «la legge non può non essere armata, e la sua arma, per eccellenza, è la morte; a quelli che la trasgrediscono, essa risponde, almeno come ultima risorsa, con questa minaccia assoluta. La legge si riferisce sempre alla spada»³⁵. Ipotesi senz'altro plausibile, quella della sovranità come *vitae necisque potestas*³⁶, ma soltanto, appunto, nelle pagine di Thomas Hobbes

³² Cfr. M. FOUCAULT, *La politique de la santé au XVIII^e siècle*, in M. FOUCAULT, *Dits et écrits II, 1976-1988*, pp. 13-27 e anche, su «l'État hygiéniste», P. ROSANVALLON, *L'État en France de 1789 à nos jours*, pp. 128-135.

³³ M. FOUCAULT, *La volontà di sapere. Storia della sessualità 1* (1976), Milano, Feltrinelli, 1978, p. 127.

³⁴ Cfr. per una recente rassegna sulla natura della norma nell'opera di Foucault, S. LEGRAND, *Les normes chez Foucault*, Paris, Puf, 2007, specialmente pp. 15-45. Cfr. anche P. MACHEREY, *De Canguilhem à Foucault, la force des normes*, Paris, La Fabrique, 2009; M. FOUCAULT, *L'estension sociale de la norme*, in M. FOUCAULT, *Dits et écrits II, 1976-1988*, pp. 74-79.

³⁵ M. FOUCAULT, *La volontà di sapere*, p. 127.

³⁶ Cfr. M. FOUCAULT, *La volontà di sapere*; G. AGAMBEN, *Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita*, Torino, Einaudi, 1995. Per la genealogia giuridica della formula cfr. Y. THOMAS, *Vitae necisque potestas. Le père, la cité, la mort* in Y. THOMAS (ed), *Du châtement dans la cité, table ronde 9-11 nov. 1982*, Rome-Paris, École Française de Rome, 1985, pp. 499-548.

e non certo nel suo ben più complesso e forse inadempito tentativo di affermazione materiale.

Raggiungiamo di nuovo Foucault nella descrizione della razionalità di potere del XVIII secolo:

«Un potere che ha il compito di occuparsi della vita avrà bisogno di meccanismi continui, regolatori e correttivi. Non si tratta più di far entrare in gioco la morte nel campo della sovranità, ma di distribuire ciò che è vivente in un dominio di valore e di utilità. Un tale potere deve qualificare, misurare, apprezzare, gerarchizzare, piuttosto che manifestarsi nel suo scoppio omicida; non deve tracciare la linea che separa i nemici del sovrano dai soggetti obbedienti; opera distribuzioni intorno alla norma»³⁷.

E ancora:

«Non voglio dire che la legge scompaia, o che le istituzioni della giustizia tendano a sparire; ma che la legge funziona sempre più come una norma; e che l'istituzione giudiziaria s'integra sempre di più a un *continuum* di apparati (medici, amministrativi, ecc.), le cui funzioni sono soprattutto regolatrici. Una società normalizzatrice è l'effetto storico di una tecnologia di potere centrata sulla vita»³⁸.

Foucault intuisce perciò il legame più sottile che corre tra legge e norma, ma è costretto – date le premesse storiche – a concludere con quello che – a fronte, invece, di quelle che abbiamo provato ad avanzare –, appare come un curioso *ùsteron pròteron*:

«Nei confronti delle società che abbiamo conosciuto fino al XVIII secolo, siamo entrati in una fase di regressione della dimensione giuridica; le Costituzioni scritte nel mondo intero, dalla Rivoluzione francese in poi, i Codici redatti e rimaneggiati, tutta un'attività legislativa permanente e rumorosa, non devono creare illusioni: sono le forme che rendono accettabile un potere essenzialmente normalizzatore»³⁹.

Si possono quindi, una volta rimaneggiate le cronologie, raccordare gli esiti. Al termine del “momento sovrano” dello Stato, possono essere recuperati e nuovamente riconvertiti i tre mutamenti fondamentali che avrebbero segnato il passaggio dallo Stato giurisdizionale allo Stato di diritto. Ne risulterà un diagramma storico in cui le caratteristiche della sovranità, realizzate in questa circoscritta occasione, vengono nuovamente affossate da caratteristiche di chiara matrice governamentale.

Se nel “momento sovrano” gli interlocutori dello Stato non sono più i ceti, ma gli individui, la classificazione di questi – come sudditi o come cittadini sovrani – sarà destinata a crollare a fronte dell'urto di nuovi mutamenti, primo fra tutti l'emergenza – e lo spostamento – della categoria di interesse e «la prima organizzazione di tali interessi attraverso un atteggiamento sempre meno passivo e sempre più critico nei confronti della gestione dello Stato»⁴⁰. Inizia così a

³⁷ M. FOUCAULT, *La volontà di sapere*, p. 128.

³⁸ *Ibidem*.

³⁹ *Ibidem*.

⁴⁰ P. SCHIERA, *Lo Stato moderno*, pp. 78-79.



emergere un nuovo concetto e una nuova realtà, destinati per vie diverse a costituire il vettore di una nuova governamentalità. È infatti in questo periodo che

«si venne formando la moderna “società civile”, come insieme organizzato degli interessi privati, e al suo interno la primordiale differenziazione in classi, sulla base dell’acquisita dominanza, sempre meno contrastata, del nuovo modo di produzione capitalistico»⁴¹.

Stato e società: sarà questa – più spesso declinata in chiave disgiuntiva – la formula di un nuovo problema destinato a rimanere l’indiscusso protagonista della scena politica fino a oggi. Lo Stato come «instituteur du social»⁴² è creazione di epoca napoleonica che se, da un lato, non può non implicare la definitiva e già annunciata separazione dell’amministrazione dalla giurisdizione, dall’altro, coincide esattamente con la crescita esponenziale di attività e interventi sociali dello Stato. In questa particolare divaricazione degli interventi e delle prerogative – per cui lo Stato, non appena finisce di «produire la nation», si trova già costretto a «gérer une société d’individus» – la sovranità comincia a sfarinarsi:

«A fine Ottocento l’universo amministrativo non può più essere circoscritto alla sola *puissance publique*, alle tradizionali manifestazioni imperative della sovranità; si è irreversibilmente aperto a una nuova dimensione prestazionale, al *service publique*. [...] Sullo sfondo di una crescita ormai ineluttabile e inarrestabile delle attività pubbliche, l’amministrazione sociale diventa la componente fondamentale di un nuovo assetto statale, di uno ‘Stato che lavora’, di uno Stato provvidenza che, tramite l’amministrazione, si fa carico delle esigenze e degli obiettivi del solidarismo sociale. Il fulcro della statualità ruota dalla sovranità al servizio»⁴³.

La sovranità, dunque, vive e muore nell’arco di un tempo relativamente breve che, come si vede, coincide con l’epoca napoleonica, con l’invenzione del codice e con la novità che esso produce nel rapporto tra ordinamento giuridico – finalmente unificato – e potere politico – finalmente concentrato. Un motivo che non sembra essere sfuggito a Foucault, quando – in un’intervista rilasciata nel 1982 – sembra rivedere parzialmente le ipotesi di ricostruzione storica avanzate ne *La volontà di sapere* e nei Corsi ‘78-‘79.

È opportuno valorizzare questo aggiustamento, in grado di rendere meno problematici, ad esempio, alcuni troppo sbrigativi commenti sulla tradizione rivoluzionaria e l’esperienza della codificazione presenti nel corso del 1979. Foucault riconosce, infatti, proprio in Napoleone «il punto di rottura tra la vecchia organizzazione dello Stato di polizia del XVIII secolo [...] e le forme dello

⁴¹ *Ivi*, p. 79.

⁴² P. ROSANVALLON, *L’État en France de 1789 à nos jours*, pp. 95-135.

⁴³ L. MANNORI, B. SORDI, *Giustizia e amministrazione*, in M. FIORAVANTI (ed), *Lo Stato moderno in Europa*, pp. 90-91.

Stato moderno, di cui fu l'inventore»⁴⁴, situandone così l'operazione politica nell'esatto punto di giunzione tra le due forme maggiori di governamentalità: quella della ragion di Stato, da un lato, e quella liberale, dall'altro. Una ricostruzione che, se rende conto della novità politica rappresentata dalla Rivoluzione, d'altro canto, riesce a mostrare in modo altrettanto convincente come, dal punto di vista della razionalità politica, si tratterà pur sempre di un'ipotesi destinata ad avere poco corso nelle forme concrete di intervento politico.

La società con le sue istanze, non più unificate giuridicamente nei ceti, ma diffuse e ramificate, produce un effetto di ritorno sulla struttura che – più d'ogni altra – aveva potuto contribuire al rafforzamento dello Stato: l'amministrazione. Si assiste, infatti, ben presto a una progressiva pluralizzazione delle «morfologie amministrative» che sembra installare nuovamente – sebbene secondo linee solo parzialmente sovrapponibili – quella situazione di pluralismo dell'ordinamento giuridico in cui, dunque, risulta effettivamente impossibile per lo Stato affermarsi sovraneamente:

«Proliferano gli statuti di attività, ma ancora di più proliferano i soggetti, gli enti. Si è messo in movimento un percorso esattamente simmetrico a quello seguito con il tramonto dell'antico regime. Si sta frantumando quel soggetto unitario che la Rivoluzione aveva creato sulle macerie dell'ordine antico, a baluardo dell'interesse generale»⁴⁵.

Il secolo XIX sarà l'epoca capace di imporre alla scienza politica il compito di pensare un nuovo legame per il soggetto del proprio tempo, quell'individuo frutto della più violenta delle *déliason* che, sottraendolo ai ben determinati rapporti della *altständische Gesellschaft*, lo consegnava – in virtù della doppia operazione di formalizzazione e indifferenziazione condotta attraverso il vettore concettuale della volontà – alla libertà e all'eguaglianza⁴⁶.

La sfida sarebbe stata quella di fornire un pensiero adeguato al nuovo legame sociale, al patto dell'indifferenza che stringe insieme, slegandoli, individui liberi ed eguali. Una società, dunque, che in forza della neutralizzazione del conflitto materiale e in virtù di una indifferenziata garanzia giuridica sarà pur sempre rimessa a una pluralità di esigenze da cui gli esorcismi politici non possono esonerarla: contenere eccedenze, formalizzare istanze, stimolare risposte, riprodurre risorse. La concettualizzazione del plesso societario-statale di marca hegeliana si rivelerà ben presto irricevibile e il predicato "civile" destinato a cedere sotto l'urto di un soggetto eccedente e mostruoso: la *multitudo* democratica, il proletariato.

⁴⁴ M. FOUCAULT, *Space, Knowledge and Power (Espace, savoir et pouvoir)*, in M. FOUCAULT, *Dits et écrits II, 1976-1988*, p. 1091.

⁴⁵ L. MANNORI – B. SORDI, *Giustizia e amministrazione*, p. 95.

⁴⁶ Per quanto segue cfr. S. CHIGNOLA, *Fragile Cristallo. Per la storia del concetto di società*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2004.



Il fatto del proletariato – vero e proprio prodotto soggettivo della Rivoluzione – eccede il sistema e – in forza dell'incomponibile divaricazione tra interesse e diritto – impedisce ogni sintesi. Se infatti la macchina della rappresentanza democratica produce il popolo tanto nella forma della nazione quanto in quella della società, l'emergenza del proletariato si installa precisamente in questa divaricazione sancendo l'impossibilità di una sua composizione in via politico-giuridica e, proprio perciò, rendendo necessario un aggiornamento disciplinare, la messa all'opera di una scienza della società.

Il politico è così, *malgré lui*, dislocato nel sociale lasciando emergere la società quale campo di forza entro cui un soggetto è non tanto e non solo economicamente subalterno quanto anche e soprattutto giuridicamente “scoperto”: il paradosso incarnato dal soggetto proletario coincide con la sua necessaria rinaturalizzazione sociale in quanto privo del titolo di persona giuridica. La scienza della società prospetta un'alleanza virtuosa tra diritto di proprietà e principio di personalità quale cornice di una completa autorealizzazione personale. Se il compito dello Stato si rivela massimamente nel non creare impedimenti alla libera determinazione del cittadino, le vie praticabili risultano due, quella costituzionale e quella amministrativa. Le funzioni – a loro modo integrative – di costituzione e amministrazione istituiscono – per esprimersi *à la* Rosanvallon – il sociale solo laddove risulteranno capaci di operare una composizione del principio dello Stato con quello della società, tale da sfociare in un'inedita democrazia sociale.

Paradossalmente, dunque, il prodotto del principio di uguaglianza è non già l'associazione bensì la dissociazione. Effetto che ancora una volta richiama il diastema tra l'istanza materiale propria della società e la trascrizione formale del conflitto che si opera nello Stato: l'industria rinaturalizza e rifeudalizza i rapporti già liberati attraverso quel paradossale legame slegante che è il contratto. La forma di socialità industriale enfatizza quindi l'effetto di disintegrazione prodotto dalla democrazia, riproducendone la medesima razionalità disgiuntiva. Ma il punto è un altro: democrazia e questione sociale – in forza del loro medesimo effetto dissociante – chiamano lo Stato a una nuova stagione di intervento. Se la genealogia dell'individuo si produce politicamente attraverso un'incorporazione nella Nazione, lo Stato, figlio della Rivoluzione, finisce col replicare la logica cetuale di Antico Regime.

La sovranità popolare si trova così assorbita proprio dall'amministrazione: ciò che fa eguali gli individui, infatti, non è la rottura epocale della Rivoluzione, ma il principio centralizzatore che presiede alla sovranità. La logica della sovranità attraversa trasversalmente l'assolutismo e la Rivoluzione e indica nella libertà e nell'eguaglianza i prodotti della subordinazione alla legge quale pro-

dotta della volontà. Il nesso strutturale che va disegnandosi tra amministrazione e sovranità è il punto di sintesi della pretesa sovrana dello Stato moderno e, insieme, il suo canto del cigno: conferma, insomma, dell'ineluttabile destino governamentale del potere. L'amministrazione, infatti, spolicizzando le relazioni tra privati, espropria gli individui del loro diritto-dovere alla partecipazione che, d'altro canto, richiede e domanda un'opera di cura costante e sollecita. La genealogia dell'amministrazione è forse il tassello fondamentale di una contro-storia della sovranità e sicuramente la più potente leva di critica e comprensione del presente, capace di rendere ragione della svolta governamentale⁴⁷.

La sovranità è un collante troppo debole per scongiurare l'effetto degli urti prodotti dalla società nel suo movimento di autonomizzazione rispetto allo Stato. Si tratta di spinte e spesso di metamorfosi giuridiche tanto profonde da sollevare finalmente quest'ultimo da una sovranità tanto parzialmente quanto temporaneamente conquistata: «La disarticolazione e la disaggregazione delle strutture amministrative seguono il dissolversi della separatezza tra Stato e società e il moltiplicarsi degli interessi qualificabili come pubblici, che richiedono di essere vestiti da un'organizzazione articolata e complessa»⁴⁸.

Il complesso nodo di rapporti tra Stato e economia – che, con Foucault, leggeremo come una competizione tra differenti sistemi di veridizione – è tanto l'impedimento maggiore e forse il definitivo affossamento dei progetti sovrani dello Stato quanto l'ennesima dimostrazione della necessità dell'assunzione integrale di una razionalità governamentale da parte dello Stato, nella sua funzione, ormai preminente, di carattere regolativo e gestionale.

Il passaggio da una governamentalità all'altra si è dunque prodotto: la *Nation*⁴⁹ non è che un interludio – decisivo e tuttavia quasi completamente ignorato da Foucault – tra l'epoca degli *Stände* e quella della *civil society*. I primi, come la seconda, impongono allo Stato una razionalizzazione del potere genuinamente governamentale, perciò economico, sanzionandone così l'impossibilità di diritto e l'incapacità di fatto ad adempiere in forma esclusiva a quel compito di protezione che costituiva la caratteristica fondamentale del principio di sovranità.

6. *Lebensführungen*: come si diventa ciò che si deve

La protezione, nella formula che si è voluto qui utilizzare come definizione condensata del principio, aveva – nel paradigma sovrano – una decisiva contro-

⁴⁷ Su questo cfr. L. MANNORI, B. SORDI, *Storia del diritto amministrativo*, Roma-Bari, Laterza, 2004; un testo di cui non sarebbe difficile offrire un'implicita lettura governamentale.

⁴⁸ *Ibidem*.

⁴⁹ Cfr. P. ROSANVALLON, *L'État en France de 1789 à nos jours*, pp. 100-110.



partita nell'obbedienza. Ebbene, allo stesso modo, il nesso comando-obbedienza e l'obbligazione politica che ne deriva, non possono essere interpretati come dei semplici corollari del principio, ma sembrano aver agito in virtù di logiche più profonde e consistenti. In questo frangente, le nozioni foucaultiane di governo e di disciplina risultano strategiche, al punto che, se per la mossa precedente occorre, in parte, correggere la ricostruzione storica offerta da Foucault, è adesso soprattutto facendo riferimento al lavoro filosofico foucaultiano, che sarà possibile emendare una visione dell'obbligazione politica per più versi insoddisfacente.

Il governo, inteso foucaultianamente nella sua duplice declinazione di tecnica di soggettivazione e di assoggettamento, di governo di sé e degli altri, si rivela l'operatore in grado di dare conto della saldatura tra "secolarizzazione" dei modelli ascetici, che presiedono alla condotta individuale, e forme estese di *Sozialdisziplinierung*⁵⁰ che coordinano l'insieme dei

«motivi in base ai quali un soggetto passivo del comando ritiene di dover ubbidire al medesimo, per calcolo, per opportunità, per scelta di valore o per vocazione, comunque sempre sulla base di argomentazioni terrene, basate direttamente o indirettamente sulla condivisione dei fini proposti da chi detiene ed esercita l'azione di comando»⁵¹.

Questa ipotesi assume una curvatura tutta particolare, qualora la si applichi a un'istituzione come lo Stato moderno. Il paradigma hobbesiano, infatti, ipotizzando un modello di obbligazione politica articolato esclusivamente sul momento del comando e dell'obbedienza, non offre ragioni sufficienti a giustificare la pretesa di legittimità che esso esprime e che deve pur sempre far valere. Se la questione del potere politico coincide con la necessità di regolare la vita umana associata, il modello disciplina-disciplinamento – o soggettivazione-assoggettamento (come si sarà capito: l'equivalenza delle due serie è la posta in gioco di questa ricerca) – si rivela allora lo strumento principale al fine di produrre e sollecitare un'attitudine fondamentalmente "innaturale" come la socialità e, una volta affermata la novità delle relazioni di potere, di garantire un riconoscimento di legittimità al nesso tra comando e obbedienza che governa il dispositivo dell'obbligazione politica stessa. L'opportunità di riconvertire questo schema di interpretazione su un'istituzione come lo Stato è tanto più giustificato dalla riduzione prodotta dal principio di sovranità, nei suoi effetti di impoverimento astrattivo sulla descrizione della legge e della forma del comando legittimo.

⁵⁰ Cfr. G. OESTREICH, *Filosofia e costituzione dello Stato moderno*, Napoli, Bibliopolis, 1989.

⁵¹ P. SCHIERA, *Specchi della politica. Disciplina, melanconia, socialità nell'Occidente moderno*, Bologna, il Mulino, 1999, p. 32.

Si tratta di capire in che modo lo Stato – una formazione di potere la cui esistenza dipende dalla creazione di risorse specifiche che richiedono una inesaurita produzione di socialità – abbia potuto non tanto giustificare, quanto concretamente sollecitare l'obbedienza. Foucault, più di ogni altro, ha mostrato l'assoluta improponibilità della tesi per cui la forma del comando potrebbe, da sola, assicurare l'obbedienza. Ogni legge che fosse pura espressione di *potestas* o mero interdetto non avrebbe altra garanzia che la forza e la minaccia. Nulla di più antieconomico di un potere violento e coercitivo, continuamente confrontato a resistenze e opposizioni, in cui verrebbe a dilapidarsi tutto il patrimonio di risorse che non possono mancare al suo funzionamento. L'*auctoritas* e l'efficacia si guadagnano, piuttosto, attraverso un'orchestrazione complessa di disciplinamento sociale e biopolitica. Ciò vuol dire, una volta di più, che lo Stato – quand'anche lo si voglia considerare il cuore del politico – è obbligato a intervenire secondo forme e procedure che, statutariamente, dal politico eccedono⁵²: «Senza la forma costituzionale dello Stato la “politica” moderna non sarebbe esistita come è esistita, ma essa non si esaurisce in tale forma e non trova neppure in essa la ragione ultima della sua essenza»⁵³.

La presunta razionalità del comando non vale nulla – o per lo meno non spiega più di quanto non descriva – a fronte dell'enormità di un compito come quello di intervenire sulla condotta di uomini e donne, per farne degli esseri sociali, da cui estrarre le risorse in grado di permettere funzionamento e rigenerazione della macchina statale stessa. Lo Stato, quindi, non può essere ridotto né alla configurazione istituzionale né, tanto meno, all'ideologia della legittimità. Senza disciplina, senza governo delle condotte, senza una continua opera di *dressage* e una costante elargizione di cura, lo Stato non sarebbe che una costruzione imperfetta.

Il paradigma del governo, specchiando la politica su superfici plurime – e il più delle volte assai distanti tra loro – squalifica l'egemonia che le sarebbe assegnata dal principio di sovranità. In questo quadro, infatti, lo Stato deve mobilitare quante più risorse possibili – e, in questo senso, la legge come comando e interdetto non è davvero che una minima parte dell'intero – tali da investire il maggior numero di campi, da raggiungere il maggior numero di individui, così da regolare, gestire, organizzare, guidare condotte, stili di vita e abiti in funzione della propria sussistenza. Lo *stare* dello Stato – tanto nel senso del perdurare che nell'atto del porre⁵⁴ – non passa perciò per l'imposizione, ma per quelle

⁵² Cfr. l'efficace ricostruzione di B. KARSENTI, *La politica del “fuori”. Una lettura dei corsi di Foucault al Collège de France (1977-1979)*, in S. CHIGNOLA (ed), *Governare la vita*, che insiste proprio su questo punto: «Se la politica può essere ciò che è per noi oggi è perché, a partire da un periodo abbastanza recente, ha incorporato qualcosa di estraneo ai propri dispositivi specifici», p. 72.

⁵³ *Ibidem*.

⁵⁴ Cfr. G. MIGLIO, *Genesi e trasformazioni del termine concetto Stato*, Brescia, Morcelliana, 2007.



forme di disciplinamento e normalizzazione che hanno più sovente il carattere dell'oblatività, dell'accompagnamento della presunta naturalità dei fenomeni e della gestione, attraverso le quali si converte la socialità in legittimità e, quindi, in funzionamento istituzionale. Senza questa triangolazione che lega le istituzioni alla legittimità e al governo non si avrebbe Stato.

In questo quadro, teologia pastorale e diritto si incontrano e, una volta di più, senza necessità di stabilire primati dell'una sull'altro, ma situando nel loro intreccio – e quindi nello scambio tra discipline individuali e sociali – l'emergenza della politica stessa⁵⁵. La civilizzazione dell'individuo – prodotta grazie alla secolarizzazione di virtù e pratiche ascetiche – e la diffusione del potere disciplinare – operata in virtù di una particolare estensione e riconversione di elementi caratteristici del potere pastorale – descrivono e articolano la possibilità che lo Stato si affermi legittimamente. La produzione di individui “adatti” a sostenere il legame di obbligazione politica passa, certo, tramite operazioni politiche *su* di loro, tali da renderli oggetti di intervento e procedure, ma non va senza un contestuale e complementare esercizio *dentro* di loro, di trasformazione della propria esperienza e della propria condotta a partire da sé.

Foucault propone quindi l'indissociabilità del dispositivo del governo di sé e del governo degli altri come griglia di intelligibilità per afferrare il funzionamento di quella speciale tecnologia di potere che è stata ed è lo Stato moderno. La teologia e la morale, da un lato, agiscono fuori e dentro gli individui per modellarne le condotte, presentandosi, entro certi limiti, allo stesso tempo come strumenti rimessi a un margine di creatività personale e di riuso individuale. Allo stesso modo, il diritto risulta uno dei più potenti strumenti di disciplinamento sociale in grado, attraverso la sua specialissima razionalità discorsiva, di segnare in profondità l'esistenza sociale degli individui, promettendo però anch'esso – aspetto che forse Foucault è portato a trascurare – un ambito di libera espressione delle differenze e di autonoma progettazione delle condotte. Esso è insomma sempre e insieme una tecnica di ordine e una grammatica di trasformazione.

⁵⁵ Cfr. P. SCHIERA, *Specchi della politica*, pp. 29-57, 59-105, 107-149. Il discorso di Schiera, che ispira in buona parte il paragrafo, andrebbe fatto reagire più in profondità con i lavori di Foucault. Se i riferimenti espliciti non mancano, sembra tuttavia che Schiera – limitandosi alla lettura di *Sorvegliare e punire* – riduca eccessivamente il modello disciplinare foucaultiano alla sua dimensione sociale. Al contrario, come testimonia buona parte delle ricerche foucaultiane degli anni '80, è proprio nell'innesto tra pratiche di soggettivazione individuale e tecniche di assoggettamento sociale, che Foucault riconosce il cuore del dispositivo governo di sé-governo degli altri. Per una ripresa degli studi di Schiera sul cameralismo tedesco – cfr. P. SCHIERA, *Il cameralismo e l'assolutismo tedesco. Dall'arte di governo alle scienze dello Stato*, Milano, Giuffrè, 1968 – in chiave governamentale cfr. M. SCATTOLA, *Michel Foucault e la cameralistica. Biopolitica, regolazione e storia dello Stato moderno*, «Foedus», 14/2006, pp. 3-21.

Foucault, proponendo di riconoscere nel potere pastorale – una forma di potere rivolta alla salvezza, oblativa e individualizzante – la matrice della governamentalità moderna, non manca di sottolineare il processo attraverso cui lo Stato moderno ha assorbito e integrato, modificandola, proprio questa antica tecnica di potere⁵⁶. Scrive Foucault:

«non credo che si debba considerare lo “Stato moderno” come un’entità che si è sviluppata a dispetto degli individui, ignorandone l’esistenza, ma al contrario come una struttura molto elaborata, nella quale gli individui possono essere integrati a una condizione: che venga assegnata a questa individualità una forma nuova e che sia sottomessa a un insieme di meccanismi specifici»⁵⁷.

Lo Stato modifica, seleziona e riorienta le caratteristiche fondamentali del potere pastorale: da un lato, “profana” l’idea religiosa della salvezza, convertendola nei concetti secolari di salute e benessere; dall’altro, rinforza l’aspetto amministrativo del potere pastorale, attraverso, ad esempio, il dispositivo di polizia, la medicina, gli ospedali, la famiglia; in ultimo, «la moltiplicazione degli obiettivi e degli agenti del potere pastorale ha permesso di centrare lo sviluppo del sapere sull’uomo attorno a due poli: uno, globalizzante e quantitativo, concerne la popolazione; l’altro, analitico, concerne l’individuo»⁵⁸. Il potere pastorale – matrice di ogni razionalità governamentale – non è più solo appannaggio della Chiesa, ma diffondendosi e istituzionalizzandosi in forme molteplici, investe tutta intera la società.

La proposta di Foucault, pratica e teorica insieme, non prospetta l’abolizione dello Stato (è un compito, questo, oggi assolto dall’impresa), ma l’allestimento di una genealogia che illumini gli snodi della sua storia, così che si possa «non scoprire, ma rifiutare ciò che noi siamo»⁵⁹. Non c’è alcun aspetto velleitario nella proposta di Foucault, dal momento che la genealogia è già una macchina di produzione di effetti: «Dobbiamo immaginare e costruire ciò che potremmo essere per sbarazzarci di questa sorta di “doppio vincolo” politico che sono l’individualizzazione e la totalizzazione simultanea delle strutture di potere moderne». Lontano da ogni tentazione «statofobica», Foucault non pretende che l’individuo debba liberarsi dello Stato ma, raccontandone diversamente la storia e approfondendo le ambiguità che ne strutturano la razionalità profonda, invita a «liberarci *noi stessi* [nous libérer nous] dallo Stato e dal tipo di individualizzazione che vi si collega»⁶⁰.

La piena intelligenza dei processi di razionalizzazione del potere statale, fatta giustizia degli universali della sovranità, apre perciò il campo a un compi-

⁵⁶ Cfr. M. FOUCAULT, *The Subject and Power*, in M. FOUCAULT, *Dits et écrits II, 1976-1988*, p. 1048.

⁵⁷ *Ivi*, p. 1049.

⁵⁸ *Ivi*, p. 1050.

⁵⁹ *Ivi*, p. 1051.

⁶⁰ *Ibidem*.



to decisivo: «Promuovere nuove forme di soggettività rifiutando il tipo di individualità che [la sovranità] ci ha imposto per secoli»⁶¹.

⁶¹ *Ibidem.*